



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 137 del 06/12/2017

Proposta n. 2017/1530

OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI BESENZONE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29.7.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Besenzone ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio n. 1 del 30.4.2016;
- con nota n. 2325 del 23.8.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 20609 del 25.8.2017) il Comune di Besenzone ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 16 del 29.7.2017, del primo Piano Operativo Comunale (POC) avente valore di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per un ambito di espansione residenziale;
- il suddetto ambito è quasi interamente di proprietà comunale e la sua attuazione è ritenuta importante per lo sviluppo del centro abitato di Besenzone;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Besenzone alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 21482 del 6.9.2017;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse in allegato alle note comunali n. 2680 del 29.9.2017 e n. 3049 del 7.11.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 23857 del 29.9.2017 e n. 27504 del 8.11.2017), mentre i pareri richiesti sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano;
- la Provincia, a norma dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000, è altresì competente a formulare osservazioni relativamente alle previsioni di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) che contrastassero con i contenuti di PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;

Dato atto che, relativamente alla valutazione di sostenibilità:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- a tal fine il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione ed attuazione del Piano;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- analogamente, per i PUA non rientranti nella casistica di cui all'art. 5, comma 4 della citata L.R. n. 20/2000, la Provincia si esprime in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale in sede di formulazione delle osservazioni art. 35, comma 4 della legge medesima;
- gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;

- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Preso atto dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Besenzone alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) dell'Agenzia Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 11768 del 25.9.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 23170 del 25.9.2017;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 77603 del 27.9.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 23505 del 27.9.2017;
- parere (agli atti) dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 6364 del 12.10.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 25369 del 12.10.2017;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 11352 del 25.10.2017, pervenuta al prot. prov.le n. 26628 del 27.10.2017;
- pareri (in atti) di IRETI SpA, rilasciato con nota n. 17693 del 2.11.2017, pervenuta il 8.11.2017 in allegato alla citata nota comunale n. 3049/2017;

Acquisite agli atti la certificazione del competente Responsabile comunale inerenti:

- l'invio della comunicazione di adozione del Piano alle Autorità militari;
- l'insussistenza, sul territorio comunale interessato dal Piano, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Dato atto che l'adozione e il deposito del POC con valore di PUA sono stati comunicati mediante avviso pubblicato sul BURERT n. 247 del 6.9.2017 (parte seconda) e che durante tale fase di deposito e pubblicazione non sono state presentate osservazioni;

Dato atto altresì che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC con valore di PUA scade il giorno 7.1.2018, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 8.11.2017;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Besenzone come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della

L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC con valore di PUA in esame come riportate in Allegato 2 (denominato “Allegato 2 – Besenzone, riserve sul POC CC 16-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al POC con valore di PUA predetto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato “Allegato 3 – Besenzone, parere motivato sul POC CC 16-2017”), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione istruttoria conclude inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC con valore di PUA sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato “Allegato 1 – Besenzone, elaborati POC CC 16-2017”);

Dato atto inoltre che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 e dall'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000 il Comune adegua il POC con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- concluso l'iter di approvazione del POC con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, dal comma 8 dell'art. 34 e dal comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 e dell'art. 35, comma 4 della L.R. n. 20/2000, le riserve e le osservazioni al POC con valore di PUA del Comune di Besenzone adottato con atto di Consiglio n. 16 dell 29.7.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Besenzone, riserve sul POC CC 16-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo al POC con valore di PUA del Comune di Besenzone di cui al precedente punto 1., con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Besenzone, parere motivato sul POC CC 16-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al POC con valore di PUA del Comune di Besenzone di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Besenzone, elaborati POC CC 16-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il POC con valore di PUA verrà approvato dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
6. di dare atto che il Comune adegua il POC con valore di PUA alle riserve e osservazioni formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Besenzone dando atto che, a seguito dell'approvazione del POC con valore di PUA, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 e del comma 4bis dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del Piano approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1530/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI BESENZONE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29.7.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 04/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 137 del 06/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) CON VALORE DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DEL COMUNE DI BESENZONE ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 29.7.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 06/12/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Besenzone, elaborati del POC con valore di PUA

DENOMINAZIONE	
ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO OPERATIVO COMUNALE	SCALA
Relazione – Regole d'attuazione schede d'ambito	/
Relazione Geologica - Sismica	/
VAS/Valsat	/
VAS/Valsat – Sintesi non tecnica	/
Documento previsionale clima acustico	/
Documento programmatico della qualità	/
Relazione sulle condizioni di fattibilità economico finanziaria	/
Normativa attuativa	/
Relazione di calcolo rete fognaria	/
Computo metrico	/
Elenco e tavole delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio	/
ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO	/
Stato di fatto – Inquadramento Territoriale	1:2000
Stato di fatto – Rilievo Planaltimetrico	1:1000
Stato di fatto – Planimetria – Verde esistente	1:2000
Stato di fatto – Planimetria – Costruzioni e manufatti	1:2000
Stato di fatto – Planimetria – Sottoservizi – Sistema Rete Elettrica	1:2000
Stato di fatto – Planimetria – Sottoservizi – Sistema Rete Fognaria	1:2000
Stato di fatto – Planimetria – Sottoservizi – Sistema Rete Gas	1:2000
Stato di fatto – Planimetria – Sottoservizi – Sistema Rete Idrica	1:2000
Stato di fatto – Documentazione fotografica	/
Stato di fatto – Planimetria – Viabilità	1:2000
Progetto – Planimetria Generale – Inquadramento territoriale	1:2000
Progetto – Planimetria Architettonica	1:500
Progetto – Planimetria Architettonica – Lotti numerati	1:500
Progetto – Planimetria Sottoservizi – Rete Elettrica - Telefonia	1:500
Progetto – Planimetria Sottoservizi – Rete Fognaria	1:500
Progetto – Planimetria Sottoservizi – Distribuzione Gas	1:500
Progetto – Planimetria Sottoservizi – Approvvigionamento Idrico	1:500
Progetto – Planimetria Sottoservizi – Rete Pubblica Illuminazione	1:500
Progetto – Planimetria Stradale	1:2000
Progetto – Planimetria Viabilità	1:500
Progetto – Planimetria Sezioni Territoriali	1:500
Progetto – Tavole dei Vincoli	1:2000
Progetto – Tavola del POC e dei Vincoli	1:2000
Progetto – Sezioni stradali	1:200

Allegato 2 – Besenzone, formulazione delle riserve sul POC
e delle osservazioni sul PUA relativo all'ambito residenziale zona est del capoluogo

PREMESSA

Per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC.

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE CON VALORE DI PUA RISPETTO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Generale

1. Ai sensi di quanto previsto dal PSC (art.11) e degli artt. A-6bis e A-6ter degli Allegati alla LR 20/2000 e succ. mod. e integr., occorre che il POC valuti il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale per il suo periodo di validità, nel rispetto delle disposizioni contenute nei predetti articoli; si richiede pertanto di integrare il contenuto degli elaborati.

PREVISIONI DEL POC CON VALORE DI PUA

2. Si condivide il contenuto degli specifici pareri di ARPAE ed AUSL, in merito alla realizzazione di reti di fognatura separate, si richiamano a tal fine i contenuti del PSC (Relazione pag.34) nei quali si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE E VERIFICA DEI CONTENUTI DEL POC CON VALORE DI PUA IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

Elaborati costitutivi del POC e del PUA

3. La struttura del "*Documento programmatico per la qualità urbana*" e i relativi contenuti non risultano conformi alle disposizioni di cui alla L.R. 20/2000, art.30 comma 2, lett. A-bis; si chiede quindi di integrare l'elaborato, sviluppando i contenuti del paragrafo n.8 "*Considerazioni conclusive*".
4. La struttura della "*Relazione sulle condizioni di fattibilità economico finanziaria*", e i relativi contenuti non risultano conformi alle disposizioni di cui L.R. 20/2000, art.30 comma 2, lett. f-bis ; si chiede quindi di integrare l'elaborato, sviluppando i contenuti della Parte 1 e di completare il documento inserendo la Parte2 presente solo nell'Indice del documento. In merito ai contenuti della Parte 2, si fa presente che nel caso venga apposto il vincolo espropriativo, risulta necessario il rispetto delle norme di cui alla LR. 37/2002 art.10 comma 1.
5. Preso atto che, l'elaborato di PUA P12 "*Progetto-Tavola del POC e dei vincoli*" rappresenta l'ambito interessato dal POC, i vincoli presenti (descritti in legenda) e contiene la Scheda relativa all'ambito di POC, si chiede di inserire tale tavola fra gli elaborati di POC.
6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 2 della LR 20/2000, così come recepito dal PSC, risulta necessario integrare la Normativa attuativa di POC disciplinando puntualmente e con maggior dettaglio le destinazioni d'uso ammissibili, le modalità di intervento, le dotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assetto infrastrutturale, (...) degli ambiti di nuovo intervento. Occorre inoltre, predisporre una "*Scheda Norma*" che contenga in maniera completa la disciplina di riferimento per l'attuazione dell'ambito. Per una maggior chiarezza di comprensione e fruibilità, è inoltre opportuno strutturare il testo normativo, specificando gli articoli così come definiti nell'indice. Tra l'altro, si evidenzia che il testo in alcuni punti non si caratterizza come Norma, ma assume i caratteri di Relazione, si provveda pertanto ad una sua riformulazione.

Definizioni tecniche per l'urbanistica e l'edilizia

7. Si richiama l'attenzione del Comune al rispetto delle disposizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore lo scorso 1 luglio. Il Comune è tenuto alla puntuale attuazione di tale Atto, secondo i termini, le

modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso; si evidenzia in particolare la necessaria verifica delle definizioni tecniche utilizzate nello strumento comunale, in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.

Elementi strutturanti – Dotazioni territoriali

8. Si rammenta al Comune che, ai sensi dell'art. A-23, comma 6 della LR 20/2000, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti). A tale proposito si richiama l'attenzione del Comune sullo specifico contenuto dei pareri di IRETI e del Consorzio di Bonifica, in riferimento alle opere da realizzare ai fini del corretto smaltimento delle acque meteoriche.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL POC CON VALORE DI PUA CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

9. In merito alla compatibilità delle previsioni inerenti all'Ambito residenziale zona est del Capoluogo, con le tutele territoriali, paesistiche e geo-ambientali del PTCP vigente, si evidenzia che:
 - l'ambito di intervento è in parte adiacente ad un percorso consolidato appartenente alla viabilità storica individuata dal PTCP; occorre quindi, che nella fase attuativa degli interventi previsti siano salvaguardati gli elementi strutturali, gli arredi e le pertinenze di pregio eventualmente ancora presenti;
 - l'ambito di intervento è interessato dall'Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina, occorre quindi, che nella fase attuativa degli interventi previsti, siano rispettati i contenuti dell'art.54 e dell'Allegato N6 delle norme del PTCP.

VALUTAZIONE GEOLOGICO-AMBIENTALE E SISMICA

10. L'art. 8 della Normativa Attuativa del POC dovrà essere integrato con le prescrizioni riportate al punto 12 della Relazione Geologico-Sismica allegata al Piano Comunale. A tali prescrizioni dovranno essere assoggettati tutti gli interventi edificatori.
11. Tutti gli interventi edificatori dovranno rispettare le prescrizioni di cui al punto 12 della Relazione Geologico-Sismica allegata al Piano Comunale.

Il Comune di Besenzone, con note acquisite al Prot. prov. le n. 20450 del 23.08.2017, n. 20609 del 25.08.2017 e n. 23857 del 29.09.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al POC con valore di PUA per l'ambito destinato a nuovi insediamenti residenziali posto nel capoluogo, comprensivi dell'elaborato di ValSAT e della relativa Sintesi non tecnica, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente (la Provincia di Piacenza).

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione ambientale strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Besenzone, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Piano Operativo Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2017.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del POC non sono pervenute osservazioni.

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il POC di Besenzone è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

Nella fase finale dell'iter di approvazione del POC, il Consiglio Comunale di Besenzone dovrà controdedurre alle riserve ed osservazioni provinciali ed approvare il Piano Operativo Comunale.

L'elaborato "VAS – VALSAT" è stato costruito tenendo conto dei contenuti del PSC e delle valutazioni effettuate nell'ambito della ValSAT di quest'ultimo e di quanto illustrato dall'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della L.R. n. 20/2000.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Piano Operativo Comunale e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, si è conclusa con la verifica di coerenza esterna al Piano.

In tale fase centrale, la ValSAT si è concentrata sull'analisi di coerenza tra gli obiettivi specifici definiti dal PSC e le azioni previste per il POC con valore di PUA, che ha dato un sostanziale esito positivo.

Successivamente, si è provveduto a svolgere la verifica di coerenza interna al Piano, mediante l'utilizzo di una scheda di valutazione che, in funzione delle componenti ambientali considerate nella ValSAT del PSC, ha approfondito gli impatti potenziali in termini di pressioni

attese a seguito dell'attuazione delle trasformazioni previste e "l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione derivate dalla ValSAT del PSC, opportunamente contestualizzate, specificate ed eventualmente integrate in riferimento all'ambito in oggetto."

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT si riferisce al monitoraggio definito per il PSC, da effettuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte stesse di POC.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

1. quadro normativo e finalità della valutazione,
2. verifica di coerenza esterna,
3. verifica di coerenza interna,
4. scheda di valutazione,
5. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
6. alternative possibili,
7. potenziali effetti attesi/mitigazioni,
8. verifica della capacità depurativa dell'impianto comunale,
9. piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi, evidenziando alcune potenziali criticità puntuali relative alla fase attuativa degli interventi previsti. In particolare, si valutano positivamente l'articolazione, per componenti ambientali rappresentative del contesto analizzato, dei "Potenziali effetti attesi" e delle "Misure di compensazione e mitigazione".

La valutazione degli impatti significativi derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sulle varie matrici ambientali considerate, sviluppata nel documento di ValSAT attraverso una apposita scheda, consente di valutare positivamente le principali misure di mitigazione e compensazione individuate nel POC, atte a garantire l'eliminazione o la minimizzazione degli impatti indotti.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente nell'ambito del processo di formazione del POC stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve e delle osservazioni da parte della Provincia (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere motivato positivo sul Piano Operativo Comunale (POC) di Besenzone,
con valore di PUA per l'ambito destinato
a nuovi insediamenti residenziali posto nel capoluogo
e adottato con atto C.C. n. 16 del 29.07.2017,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Piano Operativo Comunale (POC) di Besenzone potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito

riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni e azioni di mitigazione e/o compensazione contenute sia nel documento di ValSAT sia nella relazione geologica-sismica allegate al POC.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC con valore di PUA, in particolare riferite alle modalità attuative di realizzazione delle infrastrutture di collegamento con gli esistenti SII e rete di smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche recapitanti nel Canale di bonifica Castellazzo.
3. Le valutazioni relative al POC in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel POC e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.